

Determinazione n° 2 del 9/1/2023

- Oggetto:** Determina per l'affidamento diretto di **FORNITURA CALDAIE TELERISCALDAMENTO**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 139.000,00 (IVA esclusa), CIG 95907075C9
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee guida ANAC n. 3;
- RITENUTO** che il **P.I. Michele Benucci**, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- TENUTO CONTO** che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- VISTO** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
- TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- DATO ATTO** della necessità di affidare **FORNITURA CALDAIE TELERISCALDAMENTO** per un importo stimato di € 139.000,00, IVA esclusa;
- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità delle prestazioni;
- CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi;
- CONSIDERATO** che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari al **0,03% dell'importo, ove applicabile; non si applica a forniture e servizi;**
- PRESO ATTO** che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 139.000,00 IVA esclusa;
- DATO ATTO** che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da operatori economici, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno della Geo Energy Service SPA;
- CONSIDERATO** che, nel procedere agli inviti, questa società non ha reinvitato il contraente uscente né operatori economici invitati e non affidatari nella precedente procedura negoziata;

**RITENUTO** di affidare **FORNITURA CALDAIE TELERISCALDAMENTO** all'operatore **GIGONI.COM SRL**, con sede in Viale G. Leopardi n. 29, 57121 Livorno C.F./ P.IVA 00951040492 per aver presentato il preventivo maggiormente vantaggioso;

**VISTO** che anche in aderenza a quanto riportato nelle Linee Guida Anac n. 4/2016 – lette alla luce del testo del Parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – la motivazione per procedere all'affidamento diretto di specie, con cui la società esplicita i vantaggi per l'interesse pubblico, è la seguente:

- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche della società che attraverso l'esecuzione del contratto, attraverso servizi specialistici e non fungibili, garantisce l'assolvimento di obblighi normativi e contrattuali complessi e articolati che richiedono la conoscenza approfondita dei processi in cui si sviluppa l'attività aziendale e delle relative procedure in uso; peraltro con evidenti economie rispetto all'inserimento di un altro operatore.
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, necessario ai fini dell'efficace erogazione del servizio stesso;
- il principio della proporzionalità viene garantito dall'economia procedimentale ovvero da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi, documentazione ed oneri eccessivi in luogo di un più completo, lungo e oneroso confronto concorrenziale;
- l'esecuzione a regola d'arte, valutata la professionalità e la competenza della società individuata.
- il principio della competitività del prezzo offerto da quest'ultima anche tenendo conto della qualità della prestazione offerta.

**CONSIDERATO** che per la presente fornitura di servizio è stato ottenuto il C.I.G. n **95907075C9**;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

**RICHIAMATO** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 sulla c.d. "tracciabilità dei flussi finanziari" ed in particolare i commi 1 e 3 e s.m.i.;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto della fornitura aventi ad oggetto **FORNITURA CALDAIE TELERISCALDAMENTO** all'operatore economico **GIGONI.COM SRL**, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad **€ 139.000,00**, IVA esclusa;

Pomarance

**IL RUP**

P.I. Michele Benucci

